Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 27 aprile 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1039**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, concernente costituzione di un centro residenziale presso l'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente l'istituzione di una Università statale in Calabria;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 ottobre 1978;

Considerato che il quarto comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica presenta errori materiali;

Considerata pertanto la necessità di procedere alla rettifica di detti errori;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 632 del 19 giugno 1978, di cui alle premesse, è rettificato come segue:

« Gli studenti che non usufruiscono di assegno di studio per mancanza di merito scolastico, pur essendo nelle condizioni di reddito per usufruirne, dovranno versare, ove ammessi, una quota pari a quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1979
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **127**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Maggiore, in Roma, dal diciottesimo canonicato minore dell'omonimo capitolo della patriarcale basilica.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono riconosciute, agli effetti civili, le lettere apostoliche *motu proprio* di S.S. il Sommo Pontefice 10 novembre 1975, integrate con provvedimento 3 dicembre 1976, n. 1306/76, del Cardinale Vicario, relative alla separazione della parrocchia di S. Maria Maggiore, in Roma, dal diciottesimo canonicato minore dell'omonimo capitolo della patriarcale basilica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 8 Interno, foglio n. 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1979, n. **128**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente patrimoniale dell'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad accettare due donazioni.

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, col quale, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente patrimoniale dell'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in Roma, e ne viene approvato lo statuto. L'ente viene altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalla società Nuova Aurora, in Firenze, e dalla Società Philantropique de La Ligniere, in Gland (Vaud-Svizzera) con atto pubblico 27 dicembre 1974, n. 252771 di repertorio, a rogito dottor Giuseppe Gianfelice, notaio in Roma, consistenti in vari immobili, descritti in varie perizie giurate e valutati complessivamente in L. 3.196.890.266 dai rispettivi uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1979
Registro n. 8 Interno, foglio n. 331

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) dopo le elezioni del 29 ottobre 1978, non si è mai riuscita a costituire tra i diversi gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rendesse possibile la formazione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 10, 22 e 27 gennaio 1979, si concludevano tutte con esito negativo.

Il prefetto, allora, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quell'amministrazione, con decreto del 17 febbraio 1979, n. 9269/Gab., notificato a tutti i consiglieri, convocava, ai sensi dell'art. 124 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 149, il consiglio comunale nei giorni 26 febbraio e 5 marzo c.a., rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere alla elezione del sindaco e della giunta municipale, con l'esplicita diffida che, decorsi inutilmente tali termini e risultando infruttuose le sedute, si sarebbe provveduto allo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Tali riunioni riuscivano infruttuose.

Pertanto, constatata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, il prefetto di Taranto ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento di quel consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 ottobre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Fragagnano in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Emanuele Villani

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele Villani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1979

PERTINI

ROGNONI

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Saiwa S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 23.020 di fiocchi di patate (v.d. 11.05) di origine Canada e provenienza USA la ditta Saiwa S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di dollari Can. 16.519,80 di cui al mod. *B*-Import n. 4640030 rilasciato dalla Banca commerciale italiana di Genova in data 14 aprile 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova limitatamente a Can. $ 13.088,36, il 29 gennaio 1976 con un ritardo quindi di oltre otto mesi rispetto al termine di validità dell'impegno valutario; per quanto attiene il residuo importo di $ 3.431,44, il corrispondente quantitativo di merce è stato rivenduto in transito ad una ditta tedesca per l'importo di lire 3.480.000 e introitato dalla ditta italiana il 21 aprile 1976 (con un ritardo, quindi, di giorni dodici rispetto al termine allora consentito di giorni trecentosessanta decorrenti dalla data di effettuazione del pagamento);

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340844 del 22 dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società Saiwa ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alle difficoltà economiche in cui venne a trovarsi la società stessa negli anni 75 e 76, con conseguenti elevate giacenze di materie prime in magazzino;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 31 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura finanziaria e di stretta pertinenza della ditta importatrice;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Saiwa S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova nella misura del 5% di Can. $ 16.519,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3389)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Arduini S.n.c., in Nerviano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380.

Considerato che per l'importazione di una partita di carne congelata di origine e provenienza Argentina la ditta F.lli Arduini di Nerviano (Milano) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 14.802,90 di cui al mod. *B*-Import n. 6331908 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura in data 23 maggio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 19 agosto 1977 con un ritardo, quindi, di giorni ventotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493299 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti a giustificare il ritardato sdoganamento rivestono carattere esclusivamente commerciale e non esimono quindi dall'osservanza degli obblighi assunti a fronte della predetta notifica bancaria;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 18 ottobre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Arduini di Nerviano mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5 % di $ 14.802,90 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fabbrica adesivi resine S.a.s.. in Filago.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di metanolo puro, di origine e provenienza USA, la ditta Fabbrica adesivi resine S.a.s. di Filago (Bergamo) ha effettuato un pagamento anticipato di DM 455.863,98, di cui al mod. *B*-Import n. 2974698 rilasciato dalla Banca agricola milanese di Milano in data 15 maggio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia:

il 3 settembre 1973 relativamente a DM 73.200, con un ritardo di giorni ottantuno rispetto al termine di validità dell'impegno valutario;

il 24 settembre 1973, per DM 73.200, con un ritardo di giorni centodue;

il 3 ottobre 1973, per DM 73.200, con un ritardo di giorni centoundici;

il 30 ottobre 1973, per DM 73.200, con un ritardo di giorni centotrentotto;

il 21 novembre 1973, per DM 73.200, con un ritardo di giorni centosessanta;

il 7 gennaio 1974, per DM 45.750, con un ritardo di giorni duecentodiciassette;

il 16 gennaio 1974, per DM 44.664, con un ritardo di giorni duecentoventisei;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 121776 del 31 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli al fatto che, a seguito di un guasto all'impianto di trasformazione e produzione di formaldeide, si era reso necessario interrompere i cicli di lavorazione per un lungo periodo;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'8 febbraio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi strettamente aziendali, e ritenuto poco probabile che l'inconveniente lamentato si sia verificato reiteratamente e cioè in corrispondenza di ogni operazione di sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fabbrica adesivi resine S.a.s. mediante fidejussione della Banca agricola milanese di Milano, nella misura del 5 % di DM 455.863,98 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.A.L.O.V., in Viareggio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di olio di oliva di origine e provenienza Spagna la ditta S.A.L.O.V. di Viareggio ha effettuato un pagamento anticipato di pesetas 12.631.761 di cui al mod. *B*-Import n. 4191063 rilasciato dalla sede di Lucca della Banca nazionale del lavoro in data 16 febbraio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Viareggio tra il 20 aprile e 5 maggio 1977 con un ritardo, quindi, di tre e diciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 430807 del 25 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che mentre il ritardo per la quota importata il 20 aprile pari a pesetas 10.638.410, è stato determinato dalla particolare prassi relativa all'ottenimento del titolo di importazione, per la quota pari a pesetas 1.993.351, concernente lo sdoganamento avvenuto il 5 maggio, il ritardo è stato determinato da mancanza di spazio nei serbatoi dello stabilimento di lavorazione e, quindi per impedimenti di ordine aziendale;

Considerato che tale ultimo fatto non può, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 maggio 1977 essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.A.L.O.V. di Viareggio mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5% di 1.993.351 pesetas di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3391)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Revoca del decreto ministeriale 9 luglio 1960 di autorizzazione alla società a responsabilità limitata « Società fiduciaria italiana », in Bari, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge;

Visto il decreto in data 9 luglio 1960, con il quale la società a r.l. « Società fiduciaria italiana », con sede in Bari, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Visto il processo verbale relativo all'ispezione amministrativa eseguita presso la società suddetta, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 531 citato;

Visti la contestazione delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva e l'invito formale a procedere alla regolarizzazione delle stesse entro il termine di giorni venti;

Considerato che la società in parola non ha adempiuto a quanto richiesto e che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 del regio decreto n. 531 citato;

Ritenuta l'opportunità, per i motivi di cui sopra, di procedere alla revoca dell'autorizzazione concessa con il richiamato provvedimento del 9 luglio 1960;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa è revocata, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, di esecuzione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, concessa con decreto in data 9 luglio 1960 alla società a r.l. « Società fiduciaria italiana », con sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(3689)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Erogazione di un aiuto comunitario per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone, e di successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, concernente l'affidamento della predetta Azienda di Stato dei compiti d'intervento per il settore dei semi di cotone;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna 1979-80;

Considerata l'opportunità che, in attesa della fissazione da parte del Consiglio C.E.E., dell'ammontare dell'aiuto, vengano frattanto indicate, per la campagna di commercializzazione 1979-80, le modalità per la presentazione da parte dei produttori interessati della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica italiana delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per i semi di cotone del raccolto 1979, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui al precedente articolo, i produttori interessati sono tenuti a dichiarare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, entro il 31 luglio 1979, le superfici seminate a semi di cotone, espresse in ettari e are, e la loro ubicazione (comune, località, ecc.).

Art. 3.

L'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, sarà quello fissato con successivo regolamento comunitario.

Art. 4.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1971.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'aiuto deve essere presentata dai produttori interessati all'A.I.M.A., per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 30 novembre 1979.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome e indirizzo del richiedente;

superficie aziendale, espressa in ettari e are, nella quale è stato eseguito il raccolto ed i relativi estremi catastali ovvero indicazioni equivalenti;

quantità e varietà di semi impiegati nella coltivazione;

sistema di conduzione dell'azienda, specificando il tipo e gli eventuali cointeressati;

quantità di prodotto raccolto ed il luogo di deposito del prodotto stesso, ovvero, se questo è stato venduto o preso in consegna, il cognome, nome e indirizzo dell'acquirente o degli acquirenti.

Art. 6.

L'attestato di produzione richiamato al precedente art. 5, viene rilasciato, previ controlli ed accertamenti del caso, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Detto attestato oltre ad indicare l'avente diritto all'aiuto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a cotone, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione, semina e raccolto;

la quantità di prodotto ottenuta sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo.

Art. 7.

Una distinta delle dichiarazioni di semina, delle domande di aiuto e degli attestati di produzione, deve essere trasmessa mensilmente a cura dell'A.I.M.A. e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Inoltre gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una distinta riassuntiva delle denunce di semina e delle domande di aiuto rispettivamente entro il 28 agosto 1979 ed il 20 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, sull'organizzazione comune di mercato nel settore del lino e della canapa che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 814/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione, che stabilisce modalità concernenti l'erogazione dell'aiuto suddetto a partire dalla campagna di commercializzazione 1974-75;

Viste le leggi 13 maggio 1976, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Considerata l'opportunità che, in attesa della fissazione da parte del Consiglio (CEE), dell'ammontare dell'aiuto, vengano frattanto indicate, per la campagna di commercializzazione 1979-80, le modalità per la presentazione da parte dei produttori interessati della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per il lino e la canapa del raccolto 1979, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 1, i produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, se trattasi di canapa, in sua vece, al Consorzio nazionale produttori canapa, entro il 15 giugno 1979 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1979 la domanda di aiuto.

Art. 3.

La denuncia delle superfici seminate a lino e/o canapa di cui all'art. 2 deve contenere:

l'indicazione della superficie seminata a lino o canapa, espressa in ettari e are, specificando, per il lino, quella destinata alla produzione di lino da seme o di lino da fibra;

gli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

la specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Le domande di aiuto, di cui al precedente art. 2, dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o il Consorzio nazionale produttori canapa, con l'indicazione:

del cognome, nome e indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, espressa in ettari e are di tali superfici. In mancanza del riferimento catastale, va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo o gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

del luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, del cognome, nome e indirizzo dell'acquirente.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in sua vece, il Consorzio nazionale produttori canapa rilascerà l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 5 da allegare alla domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » può essere rilasciato ai produttori interessati quando risulti:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o canapa.

L'« attestato di produzione », oltre ad indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione e semina;

la quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato;

l'importo in unità di conto.

Art. 6.

L'ammontare dell'aiuto per il lino e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, sarà quello fissato con successivo regolamento comunitario.

Per i semi di lino verrà corrisposta una integrazione di prezzo pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo per la campagna 1979-80 ed il prezzo medio del mercato mondiale, applicata ad un rendimento indicativo per ettaro di superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto.

Art. 7.

Alla erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970 di cui alla premessa.

Art. 8.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o in loro vece il Consorzio nazionale produttori canapa sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela e dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 15 luglio 1979 una distinta delle dichiarazioni di semina;

entro il 30 novembre 1979 una distinta delle domande di aiuto completa delle superfici interessate alla coltura, nonché le rese indicative calcolate in funzione del prodotto raccolto sulle superfici seminate a lino oleaginoso ottoposte a controllo;

entro il 30 settembre 1980, per la canapa, una distinta delle rese medie per ettaro e una distinta della fibra destinata ad uso tessile e ad uso cartario;

la quantità di lino destinato a fibra.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., è tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli per gli adempimenti di competenza·

entro il 20 del mese successivo all'avvenuta erogazione dei pagamenti a favore degli aventi diritto, una distinta degli importi e delle superfici per le quali è stata pagata l'integrazione;

entro il 28 febbraio 1980:

1) una distinta delle superfici per cui è stato riconosciuto l'aiuto;

2) una distinta delle superfici per cui non è stato riconosciuto l'aiuto;

3) una distinta dei versamenti effettuati.

Per il lino destinato alla produzione di fibre, l'aiuto viene accordato, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, su richiesta delle parti interessate, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 771/74, l'importo del citato aiuto comunitario dovrà essere versato al produttore entro il 1° marzo successivo alla fine della campagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Erogazione di un aiuto comunitario per i semi di soia per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1900 del Consiglio del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1777 del Consiglio del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di soia;

Visti i regolamenti (CEE) della commissione n. 1790 del 22 luglio 1976 e n. 1690/78 del 18 luglio 1978, recanti modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia;

Vista la legge 13 maggio 1976, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ai sensi del quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, possono applicarsi, con le modifiche che vi ha apportato, per il pagamento di tutte le provvidenze finanziarie disposte dai regolamenti comunitari, la cui erogazione, affidata all'A.I.M.A., venga effettuata con le anticipazioni finanziarie della C.E.E.;

Considerata l'opportunità che, in attesa della fissazione da parte del Consiglio della C.E.E., del prezzo di obiettivo vengono frattanto indicate, per la campagna di commercializzazione 1979-80, le modalità per la presentazione da parte dei produttori interessati della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto;

Attesa la necessità di emanare le disposizioni che il citato regolamento (CEE) della commissione n. 1790/76 demanda agli Stati membri in merito alle misure speciali per i semi di soia;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di semi di soia, i quali intendono beneficiare dell'integrazione di prezzo che, dall'applicazione delle disposizioni comunitarie citate in premessa, dovesse derivare per i semi raccolti nel 1978 nel territorio della Repubblica, debbono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione la semina è stata eseguita, entro il termine del 31 luglio 1979, un'apposita dichiarazione di coltura.

Art. 2.

La dichiarazione di coltura di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti dichiarazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale ed indirizzo della sede, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) la superficie, espressa in ettari ed in are, sulla quale la semina 1979 è stata eseguita, con la specificazione dei dati catastali atti ad individuarla e del tipo di coltura: irrigua od asciutta.

Art. 3.

I produttori di semi di soia che, dopo aver presentato le dichiarazioni di coltura, hanno proceduto alla raccolta del seme, debbono presentare, per poter fruire dell'eventuale aiuto comunitario, entro il 31 dicembre 1979, una dichiarazione di raccolta che ha valore di domanda di integrazione e che deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le stesse di cui al punto *a*) dell'articolo precedente, completate con il riferimento alla dichiarazione di coltura;

b) la superficie, espressa in ettari ed are, sulla quale il raccolto è stato eseguito;

c) la quantità di seme raccolto;

d) il luogo dove i semi raccolti sono immagazzinati e, per le quantità vendute, le generalità e l'indirizzo dell'acquirente.

Art. 4.

La dichiarazione di raccolta, indirizzata all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, deve essere presentata direttamente o per raccomandata postale allo stesso ispettorato provinciale dell'agricoltura destinatario della dichiarazione di coltura, il quale la trasmetterà, con i suoi allegati ed insieme a quest'ultimo documento, all'A.I.M.A. entro il 15 gennaio 1980.

Lo stesso ispettorato trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela e dei prodotti agricoli, entro il medesimo termine i dati riassuntivi delle superfici coltivate a soia e delle quantità dei semi raccolti.

Art. 5.

Sono demandate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura le operazioni di verifica e sondaggio dei dati contenuti nella dichiarazione di coltura e nella dichiarazione di raccolta.

I risultati di dette verifiche dovranno essere comunicati, egualmente entro il 15 gennaio 1980 all'A.I.M.A. e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Al pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di prezzo provvederà l'A.I.M.A., entro centoventi giorni successivi alla data di fissazione da parte comunitaria del prezzo medio del mercato mondiale, applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, citato in premessa, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3836)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo alle misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972, n. 668/74 del 28 marzo 1974 del Consiglio concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta e l'importo di detto aiuto per la campagna di allevamento 1979-80;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973 e n. 683/74 del 27 aprile 1974, della commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 22 settembre 1972 concernente l'affidamento alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti all'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificato con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbono istituire il controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Considerata l'opportunità che, in attesa della fissazione da parte del Consiglio (CEE), dell'ammontare dell'aiuto, vengano frattanto indicate, per la campagna di commercializzazione 1979-80, le modalità per la presentazione da parte dei produttori interessati della domanda di aiuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti misure e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea citati nelle premesse per gli allevamenti di bachi

da seta effettuati nella campagna 1979-80 è regolato dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

La misura dell'aiuto sarà quello fissato con successivo regolamento comunitario.

Art. 2.

In base al disposto dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1054/73, l'aiuto è concesso per produzione di bozzoli da filanda e/o bozzoli da riproduzione, ottenuti in quantità non inferiore per telaino a kg 23 di bozzoli primari cerniti (reali), di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensioni e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana su telaini ritirati presso una delle camere di incubazione di cui al successivo art. 3 e consegnati agli organismi autorizzati di cui al successivo art. 4.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è affidato all'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale con sede in Treviso.

Per i bozzoli consegnati tali e quali sarà praticata una riduzione forfettaria del 20% ai fini della determinazione della suindicata qualità minima per telaino di prodotto cernito.

Art. 3.

Le camere di incubazione per il ritiro dei telaini di seme bachi da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Venezia e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del Consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno:

Monigo (Treviso) del sig. Giulio Nicoletti;

S. Giacomo di Veglia (Treviso) del Consorzio seme-bachi - Società cooperativa;

Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto.

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della sig.ra Evelina Albini;

Gottolongo (Brescia) del sig. Carlo Tedeschi;

Verolanuova (Brescia) del Consorzio agrario provinciale di Brescia.

Marche:

Azienda gelsibachisericola della Società adriatica marchigiana (S.A.M.) di Osimo (Ancona).

Calabria:

Azienda gelsibachicola del'Ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme bachi ritirato ed effettivamente utilizzato sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

Federazione italiana dei consorzi agrari e/o per essa, consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno e Consorzio agrario provinciale di Brescia;

Cooperativa bachisericola veneta, società cooperativa con sede in Treviso;

Cooperativa bachisericola del bresciano con sede in Brescia;

Essiccatoio, cooperativo bozzoli società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

Cooperativa produttori bozzoli di Monigo (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Udine;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

Centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

Cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa con sede in Monte S. Martino (Macerata);

Centro di orientamento gelsibachicolo di Mirto Crosia (Cosenza), dell'Opera Sila (ente di sviluppo di Calabria).

Per i bozzoli da riproduzione:

Consorzio seme bachi - società cooperativa con sede in S. Giacomo di Veglia (Treviso), via Isonzo, 31.

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta in conformità all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73, appositi attestati, vistati da un tecnico bacologico a ciò delegato dall'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme bachi ritirati e per bozzoli consegnati dal bachicoltore per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti:

annotare giornalmente, in appositi distinti registri numerati di carico e scarico vistati dalla suddetta Associazione, i movimenti di entrata ed in uscita, rispettivamente dei telaini di seme bachi e dei bozzoli prodotti;

sottostare ai controlli dell'Associazione medesima, dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

trasmettere all'A.I.M.A., per tramite di detta Associazione, entro trenta giorni dalla data di emissione, una distinta degli attestati rilasciati dagli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli primari cerniti consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli nella campagna 1979-80 i bachicoltori debbono presentare all'A.I.M.A., entro il 30 novembre 1980, per tramite l'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente, oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonché la firma del legale rappresentante;

b) numero dei telaini di seme bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonché la data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui al precedente art. 3;

c) i quantitativi di bozzoli primari cerniti (reali) e di bozzoli secondari (scarti misti, macchiati, doppi, ecc.) ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta, nonché la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo o luoghi di deposito dei bozzoli prodotti ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, dal cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta Associazione, deve essere corredata dagli attestati relativi ai telaini di seme bachi ritirati e i bozzoli consegnati, rilasciati ai singoli allevatori di bachi da seta degli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'A.I.M.A., sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'A.I.M.A., con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità formale delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'Associazione predetta anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A. e nei limiti di spesa dalla stessa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatte nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a se e ad altri, per effetto di false dichiarazioni, i benefici previsti nel presente decreto in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3900)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 572/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2133/78 che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 573/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile all'epossietilbenzene (ossido di stirene) della voce ex 29.09.

Regolamento (CEE) n. 574/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile a talune qualità di ossido di magnesio della sottovoce ex 25.19 A.

Regolamento (CEE) n. 575/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 576/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 577/79 della commissione, del 28 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 578/79 della commissione, del 28 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 579/79 della commissione, del 28 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 580/79 della commissione, del 28 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 581/79 della commissione, del 27 marzo 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 582/79 della commissione, del 28 marzo 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 68/79 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 583/79 della commissione, del 28 marzo 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 584/79 della commissione, del 28 marzo 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 585/79 della commissione, del 28 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3061/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica il regolamemnto (CEE) n. 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 366 del 28 dicembre 1978.

Rettifica al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello statuto, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 369 del 29 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 77 *del* 29 *marzo* 1979.

(73/C)

Regolamento (CEE) n. 586/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 587/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 588/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera svedese.

Regolamento (CEE) n. 589/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che dispone per il 1979 talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Pubblicati nel n. L 81 *del* 31 *marzo* 1979.

(74/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte

Si comunica che per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 705/79 del 9 aprile 1979 del Consiglio, che modifica il tasso di cambio della lira da applicare nel settore agricolo a decorrere dal 9 aprile 1979, l'aliquota del prelievo di corresponsabilità calcolata sullo 0,50% del prezzo indicativo del latte è aumentata a 107,53 per 100 chilogrammi di latte conferito.

Tale nuova aliquota, per effetto dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1822 del 5 agosto 1977, è applicata al latte conferito posteriormente al 30 aprile 1979.

(3930)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto case al Mezzogiorno « Icam » di Roma

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979, n. 270, è stata concessa una proroga di mesi tre al dott. Virgilio Lucantoni circa il mandato conferitogli per la gestione straordinaria dell'Istituto case al Mezzogiorno « Icam » di Roma.

(3697)

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo.

Con decreto 27 marzo 1979, n. 149, l'avv. Fabrizio Foglietti è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo, in sostituzione dell'avv. Adriano Rossi.

(3698)

Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria.

Con decreto 27 marzo 1979, n. 151, il geometra principale Lercaro Biagio è stato nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare in sostituzione dell'assistente Sergio Zinaghi.

(3699)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di embriologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di embriologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3931)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano (raddoppio) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3932)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3838)

Vacanza della cattedra di metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica) presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma è vacante la cattedra di metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3839)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa femminile artigiana S. Agnese » a r.l., in Santulussurgiu.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979 la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa femminile artigiana S. Agnese » a r.l., in Santulussurgiu (Oristano), costituita per rogito dott. Carlo Passino in data 10 ottobre 1966, repertorio n. 25633, reg. soc. n. 1063, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Mattei.

(3700)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « I.C.E.M. - Industria costruzioni edili melitesi » a r.l., in Melito.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1979 la società cooperativa di produzione e lavoro « I.C.E.M. - Industria costruzioni edili melitesi » a r.l., in Melito (Napoli), costituita per rogito dott. Luciano di Transo in data 10 giugno 1967, rep. n. 34024, reg. soc. n. 478/67, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vincenzo Borriello.

(3814)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Export A; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria quinquennale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8 % Serie ordinaria quindicennale; 8 % Serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria quinquennale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 15 maggio 1979, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1979:

1) 5,50% Serie ordinaria ventennale:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 5.180 titoli di L. 50.000
» 5.365 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.941.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.820 titoli di L. 50.000
» 1768 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 975.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.710 titoli di L. 50.000
» 1.662 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 916.500.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.080 titoli di L. 50.000
» 2.080 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.144.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 2.600 titoli di L. 50.000
» 2.600 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.430.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 1.090 titoli di L. 50.000
» 853 titoli di » 500.000
» 573 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.054.000.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 910 titoli di L. 50.000
» 715 titoli di » 500.000
» 481 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 884.000.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 470 titoli di L. 50.000
» 189 titoli di » 500.000
» 202 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L 320.000.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 250 titoli di L. 50.000
» 101 titoli di » 500.000
» 65 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 128.000.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.070 titoli di L. 50.000
» 431 titoli di » 500.000
» 883 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.152.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 60.000.000.

2) 6% s.s. Export:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000

3) 6% s.s. Export scadenza 1°-1-1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L 73.750.000

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:
Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) 6 % s.s. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione terza quindicennale:
Estrazione a sorte di:
n. 864 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 864.000.000;

Emissione quarta quindicennale:
Estrazione a sorte di:
n. 234 titoli di L. 50.000
» 409 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 420.700.000;

Emissione quinta quindicennale:
Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 50.000
» 365 titoli di » 500.000
» 254 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 440.900.000.

5) 6 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:
Estrazione a sorte di:
n. 36 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di » 500.000
» 114 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 133.800.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:
Estrazione a sorte di:
n. 125 titoli di L. 50.000
» 72 titoli di » 500.000
» 318 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 360.250.000.

6) 6 % s.s. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000;

Emissione seconda tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000;

Emissione terza tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000;

Emissione quarta tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000;

Emissione quinta tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000;

Emissione sesta tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000;

Emissione settima tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000;

Emissione ottava tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000;

Emissione nona tranche 1/68-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 50.000
» 1 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

7) 6 % s.s. EXPORT B:

Emissione 1/68-1/80:
Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

8) 7 % SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:
Estrazione a sorte di:
n. 93 titoli di L. 50.000
» 279 titoli di » 500.000
» 111 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 255.150.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:
Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 500.000
» 541 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 548.000.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:
Estrazione a sorte di:
n. 708 titoli di L. 50.000
» 137 titoli di » 100.000
» 888 titoli di » 500.000
» 5.202 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.695.100.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:
Estrazione a sorte di:
n. 378 titoli di L. 50.000
» 34 titoli di » 100.000
» 481 titoli di » 500.000
» 1.378 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.640.800.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:
Estrazione a sorte di:
n. 1.834 titoli di L. 100.000
» 2.407 titoli di » 500.000
» 4.124 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.510.900.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:
Estrazione a sorte di:
n. 237 titoli di L. 100.000
» 361 titoli di » 500.000
» 1.976 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.180.200.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:
Estrazione a sorte di:
n. 190 titoli di L. 100.000
» 348 titoli di » 500.000
» 1.441 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.634.000.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:
n. 472 titoli di L. 100.000
» 483 titoli di » 500.000
» 893 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.181.700.000.

9) 7% s.s. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/70-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

10) 7% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 98 titoli di L. 50.000
» 227 titoli di » 100.000
» 527 titoli di » 500.000
» 2.328 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.619.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 138 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 145.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 292 titoli di L. 100.000
» 183 titoli di » 500.000
» 635 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 755.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 100.000
» 62 titoli di » 500.000
» 504 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 537.800.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 500.000
» 178 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 196.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 100.000
» 34 titoli di » 500.000
» 552 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 570.400.000;

Emissione sett

Estrazione a sorte di:
5 titoli di L. 100.000
» 78 titoli di » 500.000
» 927 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 966.500.000

11) 7% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 180 titoli di L. 50.000
» 360 titoli di » 100.000
» 306 titoli di » 500.000
» 719 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 917.000.000

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 23 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 94 titoli di L. 50.000
» 274 titoli di » 100.000
» 457 titoli di » 500.000
» 883 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.143.600.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 39 titoli di L. 50.000
» 45 titoli di » 100.000
» 163 titoli di » 500.000
» 399 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 486.950.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 156 titoli di L. 100.000
» 643 titoli di » 500.000
» 1.074 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.411.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 142 titoli di L. 100.000
» 125 titoli di » 500.000
» 341 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 417.700.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 73 titoli di L. 100.000
» 126 titoli di » 500.000
» 570 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 640.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 738 titoli di L. 100.000
» 1.205 titoli di » 500.000
» 3.581 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.257.300.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 209 titoli di L. 100.000
» 339 titoli di » 500.000
» 1.793 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.983.400.000;

12) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 41 titoli di » 500.000
» 359 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 381.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 111 titoli di L. 100.000
» 148 titoli di » 500.000
» 996 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.081.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 311 titoli di L. 100.000
» 458 titoli di » 500.000
» 1.626 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.886.100.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 104 titoli di L. 100.000
» 230 titoli di » 500.000
» 347 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 472.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 513 titoli di L. 100.000
» 720 titoli di » 500.000
» 2.305 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.716.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 173 titoli di L. 100.000
» 195 titoli di » 500.000
» 726 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 840.800.000.

13) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 15.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:

n. 340 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 340.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:

n. 347 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 347.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 510 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 512.000.000.

14) 8% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 55 titoli di » 500.000
» 4.030 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.058.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 1.368 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.368.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 237 titoli di L. 100.000
» 490 titoli di » 500.000
» 5.809 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.077.700.000.

15) 8% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 253 titoli di L. 100.000
» 334 titoli di » 500.000
» 3.268 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.460.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 697 titoli di L. 100.000
» 683 titoli di » 500.000
» 6.517 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.928.200.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 284 titoli di L. 100.000
» 518 titoli di » 500.000
» 2.651 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.938.400.000.

16) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 127 titoli di L. 100.000
» 432 titoli di » 500.000
» 2.739 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.967.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 500.000
» 1.005 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.013.500.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 2.746 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.748.900.000.

17) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 935 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 944.200.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 56 titoli di » 500.000
» 982 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.010.400.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 500.000
» 144 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 148.000.000.

18) 9% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:

n. 182 titoli di L. 100.000
» 362 titoli di » 500.000
» 1.338 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.537.200.000.

19) 9% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 43 titoli di L. 500.000
» 721 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 742.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 100.000
» 68 titoli di » 500.000
» 982 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.018.900.000.

20) 9% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 195 titoli di L. 100.000
» 596 titoli di » 500.000
» 8.301 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.618.500.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 227 titoli di L. 100.000
» 335 titoli di » 500.000
» 3.006 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.196.200.000.

21) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 36 titoli di L. 100.000
» 120 titoli di » 500.000
» 2.413 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.476.600.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 133 titoli di L. 100.000
» 290 titoli di » 500.000
» 644 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 802.300.000.

22) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 529 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 537.500.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 129 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 132.600.000.

23) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 326 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 333.700.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:
n. 1.512 titoli di L. 1.000.000
» 151 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.267.000.000.

24) 10% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 500.000
» 1.863 titoli di » 1.000.000
» 821 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.970.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 500.000
» 4.704 titoli di » 1.000.000
» 552 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.499.000.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 83 titoli di L. 500.000
» 3.347 titoli di » 1.000.000
» 670 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.738.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 477 titoli di L. 500.000
» 4.428 titoli di » 1.000.000
» 325 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.291.500.000.

25) 10% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 148 titoli di L. 100.000
» 432 titoli di » 500.000
» 7.507 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.737.800.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 2.458 titoli di » 1.000.000
» 338 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.158.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 100.000
» 136 titoli di » 500.000
» 2.359 titoli di » 1.000.000
» 204 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.449.000.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 31 titoli di L. 500.000
» 789 titoli di » 1.000.000
» 220 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.904.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 269 titoli di L. 1.000.000
» 267 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.964.000.000.

26) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 576 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 576.100.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 100.000
» 37 titoli di » 500.000
» 418 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 437.800.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 133 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 149.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 500.000
» 762 titoli di » 1.000.000
» 97 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.250.000.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 500.000
» 1.145 titoli di » 1.000.000
» 54 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.424.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 240 titoli di L. 1.000.000
» 68 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 580.000.000.

27) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 91 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 103.100.000.

Totale generale L. 164.514.100.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(3906)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Madone

Con deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 1979, n. 21997, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Madone (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 8 giugno 1977, n. 21997.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 2 novembre 1977, n. 46.

(3702)

Approvazione del piano di zona del comune di Biandronno

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 21661, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Biandronno (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3176)

Approvazione del piano di zona del comune di Porto Mantovano

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 21662, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Porto Mantovano (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3177)

Approvazione del piano di zona del comune di Cantello

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 21660, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cantello (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3178)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 15 febbraio 1978, con la quale il sig. Persici Nicolò, nato a Sambasso il 6 dicembre 1922, residente a Udine, via Ciro di Pers, 17, ha chiesto il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Persic » adducendo, a motivo della richiesta, che la riduzione nella forma italiana del predetto cognome era stata imposta con la violenza;

Accertato che il cognome « Persic », di origine slovena, non è stato da questa prefettura incluso nell'elenco, formato d'ufficio, dei cognomi italiani corrotti da grafia straniera e perciò da restituire obbligatoriamente in forma italiana in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1926, n. 17, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1926, n. 197, ma che, invece, il cambiamento del cognome da « Persic » in « Persici » è stato effettuato con decreto prefettizio n. 21013 in data 7 dicembre 1929 in seguito ad apposita domanda in data 7 ottobre 1929 fatta dal sig. Persic Giuseppe, padre del richiedente, segretario comunale di Sambasso, in base all'art. 2 del decreto-legge n. 17 sopra citato e che il predetto cambiamento ha contemplato anche il richiedente attuale, allora minorenne;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11 che prevede la possibilità della revoca dei provvedimenti prefettizi adottati a suo tempo in applicazione dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatata che la domanda di ripristino del cognome nella forma originaria slovena è stata regolarmente affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio del comune di residenza del richiedente ed a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 892, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Ritenuto, pertanto opportuno aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persici Nicolò in premessa generalizzato, è restituito nella forma originaria di « Persic ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Udine sarà notificato all'interessato e avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 20 marzo 1979

Il prefetto: BARRASSO

(3457)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a ventisei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 330, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto di quanto prescritto, in materia di riduzioni di dotazioni organiche, di indisponibilità e di riserve di posti, dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 30 giugno 1972, n. 748, 21 aprile 1972, n 472 e 24 luglio 1977, n. 618;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1978, il presente concorso per l'accesso alla carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventisei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica:

a) di segretario capo;

b) di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *F*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano ovvero laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'istituto universitario orientale di Napoli, ovvero laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'istituto universitario navale di Napoli, ovvero laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'università di Siena, ovvero laurea in economia politica o in economia aziendale conseguite presso le facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, ovvero laurea in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'università di Calabria;

2) laurea in sociologia conferita dal libero istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'università di Ferrara ovvero laurea in scienze politiche conseguita in una università della Repubblica o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non la abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con la osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti.

Parte prima:

Economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

p. Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1979
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 77

(3869)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale, posti 1.

Titoli di studio richiesti: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia o diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo nei locali dell'istituto di anatomia umana normale, posto in Siena, via Laterina n. 6, alle ore 9 del quarantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi di Siena.

(3942)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

(1241/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì)

(1280/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del pronto soccorso, guardia medica ed accettazione (a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(1246/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1242/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI MEZZOLOMBARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto chirurgo;

due posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Mezzolombardo (Trento)

(1243/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(1285/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(1256/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia presso la sede di Palazzolo sull'Oglio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(1258/S)

FONDAZIONE « SENATORE PASCALE » PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente otorino del centro oncologico;

un posto di assistente della divisione di medicina II.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(1252/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma.

(1254/S)

OSPEDALI DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(1255/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(1283/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(1281/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia per il D.E.A.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia per il D.E.A. (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(1282/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791150)